

economiche e sanitarie precarie e degli istituti e stabilimenti loro dedicati, nonché, della loro tutela anche legale e giudiziaria (art. 6). Tale commissione fu soppressa con r.d. 4 febbraio 1923 n. 214, delegando le funzioni al Prefetto ed alla Giunta Provinciale Amministrativa, così come pure fu soppresso il Consiglio Superiore dell'Assistenza e Beneficenza presso il Ministero dell'Interno trasferendone le attribuzioni al Consiglio di Stato. Sempre durante il Ventennio, vi furono numerosi decreti che costituiscono la legislazione sociale fascista tra cui il decreto del 30 dicembre 1923 che coniò il termine Istituzione Pubblica di Assistenza e



Beneficenza - I.P.A.B., inserendo la parola "Assistenza" alla legge Crispina. Con il r.d. 17 marzo 1930, n. 394 furono soppressi i Patronati Scolastici ex lege n. 487 del 4 giugno 1911 per trasferire le competenze all'Opera Nazionale Balilla. I Patronati ricostituiti il 24 gennaio 1947, riorganizzati con Legge n.1859 del 31 dicembre 1961 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, numero 261, concernente il riordinamento dei Patronati scolastici) che estese le competenze anche alla scuola media furono definitivamente soppressi con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616. Vi fu poi, la

cy

legge 10 dicembre 1925, n. 2277 che istituì in ogni comune un Comitato di patronato dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia - O.N.M.I., allo scopo di proteggere e tutelare madri e bambini in difficoltà, modificata con Legge 1 dicembre 1966, n. 1081 sostituendo tra l'altro il Comitato di patronato con Comitato comunale e definitivamente sciolta con Legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Con Legge del 3 giugno 1937, n. 847, fu istituito in ogni Comune un Ente Comunale di Assistenza (ECA). L'Ente Comunale di Assistenza era un ente morale, con personalità giuridica pubblica con lo scopo di concentrare i diversi istituti sorti sino ad allora



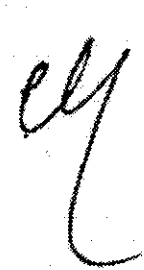
con finalità simili, differenziandosi dalla Congregazione di Carità, cui subentrava, per il fatto che se prima tali istituzioni erano state concentrate in tale Congregazione, tuttavia avevano mantenuto la propria personalità e i patrimoni erano rimasti distinti, mentre con la nuova normativa dovevano fondersi nell'Ente, con la estinzione della personalità giuridica e la fusione dei patrimoni.

In Nola, gli stabilimenti entrati nella Congregazione di Carità, sopra elencati furono trasferiti nell'E.C.A. e nello specifico: il Monte dei Pegni di San Felice era stato già sciolto negli anni '20; il Ritiro di Monteforte, previa autorizzazione prefettizia del 26



giugno 1940, fu venduto; il Collegio delle Verginelle si era trasformato in favore dell'Orfanotrofio femminile (r.d. 153/1896 in G.U. N° 110 del 9 maggio 1896), l'Orfanotrofio femminile, trasferito negli anni '30 presso il Monastero di Santa Maria La Nova, fu così denominato; le Cappelle del Rosario ed il Monte dell'Assunta in seguito eliminate; l'Ospedale Civile, scorporato dall'E.C.A., nel 1971 diverrà Ospedale Generale di Zona.

Ritornando all'Asilo Infantile, dal verbale di "Insediamento del Nuovo Consiglio di Amministrazione ed elezione del Presidente" per il triennio 15 marzo 1965 - 14 marzo 1968, si desume che le lezioni si tenevano



presso il convento in Nola delle Suore
di S. Chiara e che per
l'amministrazione si era proceduto ai
sensi dell'art. 85 (Disposizioni
Transitorie) comma 1, dello Statuto: "La
società si intende legalmente
costituita quando sarà raggiunto il
numero di venti soci. Fino a questa
epoca l'Amm.ne dell'Asilo sarà affidata
ad una Commissione composta di cinque
membri da nominarsi dal Consiglio
Com.le. Questa pendente la sua gestione
avrà le stesse attribuzioni del
presente Statuto affidate al Consiglio
di Direzione". La ospitalità della sede
presso il Convento di Santa Chiara, a
fronte di un contributo una tantum da
parte del Comune, si giustifica col



fatto che le Suore si occupavano dell'insegnamento, d'altronde la loro presenza in Nola non era nuova (in una lettera inviata il 22 aprile 1853 dal Sindaco di Nola all' Intendente della provincia di Terra di Lavoro si specificava che la prima richiesta di invio di Suore della Carità nel Comune risaliva al 1837, affinché un certo numero di religiose si occupasse dell'istruzione delle fanciulle nobili, ma esse non erano ancora presenti nella Città dei Gigli per mancanza di locali idonei ad alloggiarle). Nella lettera di dimissioni dall'onorifico incarico di Amministratore dell'Asilo, indirizzata al Sindaco ed ai componenti la Giunta Comunale di Nola, del 20



gennaio 1973 da parte del Prof. Pietro Forino, apprendiamo che prestavano la loro opera per la prima educazione, tre Suore. Le dimissioni del Prof. Forino, rappresentano l'ultimo atto di una istituzione che per oltre cento anni ha garantito una guida per i bambini più poveri della Città di Giordano Bruno. Intanto con D.P.R. 15 gennaio 1972 n.9, tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica venivano trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni e successivamente con DPR n. 616 del 1977 si devolvevano le funzioni socio assistenziali ai Comuni.



Con il trasferimento dell'assistenza sanitaria alle Regioni si ebbe nel 1978 la soppressione degli EE.CC.A., ed i beni residui ed il personale furono trasferiti ai comuni. Ultimo Commissario dell'E.C.A. di Nola fu il Prof. Adone Baroni che cessava dalla carica, a seguito della soppressione degli EE.CC.A., il 29 dicembre 1978. Pertanto la Regione Campania nominò un Commissario per l'amministrazione ed il trasferimento al Comune dei beni ex ECA Nola. Il Commissario Regionale con delibera n. 14/1992 approvava il conto patrimoniale dei beni sulle II.PP.A.B. già amministrate dall'E.C.A., esse erano: Circolo della Caccia; Scuola Elementare; Fondo agricolo località



Saccaccio; Fondo agricolo località Canonica; Fondo agricolo località San Donato Grande; Chiesa SS. Apostoli o dei Morti. Con successiva delibera n. 1/1994 il Commissario Regionale delle II.PP.A.B. "Orfanotrofio Femminile Santa Maria La Nova e Monte dei Morti" proponeva l'estinzione delle istituzioni suddette, cui dava seguito la dichiarazione di estinzione con delibera consiliare della Regione Campania n. 2/2201.

Infine, in merito alla estinzione delle II.PP.A.B. in generale, si rileva che la Legge Crispi, volendo garantire il carattere delle perpetuità alle opere benefiche tralasciò l'ipotesi dell'estinzione, contemplando soltanto



la trasformazione dei fini; la giurisprudenza, con indirizzo costante, in ossequio al dettato normativo ne determina l'impossibilità. Tuttavia, per superare tale ostacolo si ricorre, in mancanza di espresse leggi regionali, quale norma generale, all'art. 27 del Codice Civile rubricato Estinzione della persona giuridica, cui si riporta con alcune brevi precisazioni: "Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [artt. 28, 2272 n. 2, 2484, n. 2 c.c.. Inoltre di là delle cause di estinzione previste dall'art. 27, l'ente si



estingue in seguito alla delibera assembleare di scioglimento (art. 21 comma 3 c.c.), per l'esaurirsi del termine di durata previsto (art. 4, comma 1, d.P.R. 361/2000), in seguito alla dichiarazione di nullità (art. 1418 c.c.) del contratto associativo.]

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare [art. 2272 n. 4 c.c. . Una causa tipica di estinzione delle sole associazioni è il venir meno di tutti gli associati, a conferma della natura di contratto plurilaterale dell'associazione (art. 14 c.c.).]

[L'estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di



ufficio]. Tale ultimo comma è stato
abrogato ex art. 11, lett. c), D.P.R.
10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento
recante norme per la semplificazione
dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto). A seguito
dell'entrata in vigore del citato
decreto, l'estinzione non deve più
essere dichiarata dall'autorità
governativa; la prefettura, la Regione
o la Provincia autonoma competente
accerta, su istanza di qualsiasi
interessato o anche d'ufficio,
l'esistenza di una delle cause di
estinzione della persona giuridica e dà
comunicazione della dichiarazione di

estinzione agli amministratori e al
Presidente del Tribunale competente
(art. 6, d.P.R. 361/2000). Si
determina, così, l'apertura della fase
di liquidazione, durante la quale si
definiscono i rapporti giuridici
pendenti e si provvede alla sorte dei
beni [disp. att. 11]. Chiusa la fase di
liquidazione, il presidente del
tribunale provvede che ne sia data
comunicazione agli uffici competenti
per la cancellazione dell'ente dal
registro delle persone giuridiche
(artt. 4, c. 2, e 6 D.P.R. 361/2000).
Nel caso di specie la Regione Campania
con Legge del 15 marzo 1984 n.14 ha
disciplinato l'ipotesi di estinzione
delle II.PP.A.B.



Per ciò che concerne la successione alla I.P.A.B. estinta, essa spetta al Comune di riferimento, ciò, oltre che espressamente ribadito da quasi tutte le leggi regionali, è conforme allo spirito del Legislatore che, ad esempio, con l'art. 22 del DPR n. 616 del 1977 ha devoluto tutte le funzioni socio assistenziali ai Comuni i quali, ai sensi dell' art. 25, subentrano ad ogni effetto nelle funzioni e nella titolarità dei beni delle II.PP.A.B. .

Riassumendo, in conclusione:

l' IPAB Asilo Infantile del Comune di Nola, costituitasi a seguito di



Delibere del Consiglio Comunale del 16 ottobre 1868 e del 29 dicembre 1869, con Statuto del 15 ottobre 1870 ed eretta in Ente Morale con r.D. in data 22 gennaio 1871, aveva per scopo, a norma dell'art. 2 dello Statuto redatto in data 15 ottobre 1870, "di dare gratuitamente ai fanciulli poveri di ambo i sessi da tre a sette anni compiuti, l'educazione fisica, intellettuale e morale. Potranno pure esservi ammessi i fanciulli non poveri dell'età medesima, purchè paghino un contributo mensile di Lire 1,50".

A partire dall'anno 1973, essa risulta essere inattiva nel campo sociale, pertanto cessando di perseguire le proprie finalità istituzionali. Sempre



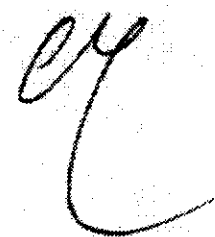
allo stesso anno risalgono le dimissioni dell'ultimo Presidente del Consiglio di Amministrazione e, dunque, da tale data (20 gennaio 1973) risulta essere priva degli organi amministrativi ed appare chiara l'impossibilità di una ricostituzione dell'organo amministrativo dell'Ente. Si desume che l'Ente sia privo di personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, data l'inattività di circa 39 anni, non risultano esservi rapporti giuridici pendenti, né da accertamenti effettuati nel 2008, alcuna consistenza patrimoniale, inoltre si precisa che non è stato rinvenuto alcun inventario, né copia dei bilanci.



Considerato che l'Asilo Infantile non è più in grado di assicurare una presenza in campo assistenziale pubblico, si ritengono realizzate, nel caso di specie, le condizioni previste dall'art. 2 della L. R. 14/1984 per l'ipotesi di estinzione delle II.PP.A.B., trovandosi tale I.P.A.B. nelle condizioni previste dall'art. 70 comma 1 della L. n. 6792/1890.

Tutto ciò premesso e considerato,

- vista la L. n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il relativo Regolamento approvato con r.d. n. 99/1891;
- visto l'art. 27 c.c.;



- visto il D.P.R. n. 9/1972;
- visto il D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. della Campania n. 14/1984;
- visto il D.lgs. n. 207/2001;

il Commissario, in relazione alle
suesposte motivazioni,

PROPONE

alla Giunta della Regione Campania la
estinzione dell'IPAB Asilo Infantile
del Comune di Nola, in Nola ed
all'uopo, si invia copia della presente
proposta per i provvedimenti di
competenza ed invita il Comune di Nola
a formulare il proprio parere in merito
alla suddetta estinzione.

24-V-2012

Il Commissario
avv. *p.* Mario Manzo

